



Tribunale Civile e Penale di Trento

SEZIONE FALLIMENTARE

N. 16/2014 C.P.

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio composto da :

Dr. A. GIULIANI
Dr. M. ATTANASIO
Dr. A. DE TOMMASO

PRESIDENTE
GIUDICE rel.
GIUDICE

Il presente procedimento è stato instaurato, nell'ambito della procedura di concordato preventivo della società [REDACTED] S.r.l., dopo che, con nota del 26 settembre 2014, il Commissario Giudiziale ha comunicato il mancato deposito del fondo spese nel termine fissato col decreto di ammissione del 17 luglio 2014.

Nella stessa data in cui il Collegio provvedeva a disporre la convocazione della debitrice e dei creditori, ai sensi del combinato disposto degli artt. 173 e 15 l. fall., la debitrice depositava un'istanza con la quale chiedeva di essere autorizzata, a mente dell'art. 167 l. fall., ovvero degli artt. 182 *in fine* o 182 *quinquies*, a contrarre un finanziamento prededucibile col [REDACTED]; la banca, che si era già impegnata ad erogare un finanziamento di quasi due milioni di euro funzionale all'esecuzione del piano, aveva deliberato l'erogazione di un ulteriore finanziamento di € 70.000,00 in favore di [REDACTED] finalizzato, appunto, al versamento del fondo spese, e, come precisato e documentato nella successiva memoria integrativa depositata il 9 ottobre 2014, tale somma, già disponibile in forma di assegno circolare presso la filiale dell'istituto di Trento, sarebbe stata depositata non appena ricevuta l'autorizzazione del Tribunale.

Domonet pertanto, nella memoria difensiva depositata il 16 ottobre 2014, cui ha fatto seguito ulteriore memoria integrativa del 22 ottobre 2014, si oppone alla revoca dell'ammissione al concordato ed insiste per l'accoglimento di quell'istanza, chiedendo, ove ritenuto necessario, la concessione di una proroga del termine per il deposito del fondo spese.

Nei propri scritti difensivi [REDACTED] argomenta nel senso del carattere meramente ordinatorio del termine di cui si discute, in considerazione del fatto che esso non è qualificato come perentorio né dall'art. 163, comma 2°, l. fall., né dal provvedimento del Tribunale di ammissione della società alla procedura di concordato.

Se ciò è vero, va tuttavia considerato che, per un risalente e costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la qualificazione di un termine come perentorio può risultare anche dal carattere del termine e, in particolare, dagli effetti che l'inutile decorso di esso produce secondo l'espressa sanzione normativa.

Proprio in applicazione di tale principio la Suprema Corte ha già avuto modo di esprimersi nel senso della perentorietà del termine per il deposito del fondo spese.

sul rilievo che "il deposito in questione costituisce il presupposto indefettibile per l'ulteriore sviluppo della procedura, la quale non potrebbe in alcun modo proseguire ove il debitore ammesso al concordato non eseguisse l'adempimento a lui imposto nella cadenza temporale fissata. Ed invero, in mancanza del deposito non sarebbe possibile disporre la convocazione dei creditori, formalità questa, cui occorre procedere non oltre trenta giorni dalla emanazione del provvedimento di ammissione. ... da ciò risulta evidente che la prosecuzione della procedura richiede la piena disponibilità, da parte del commissario, delle somme a ciò necessarie e questa esigenza può essere soddisfatta con la preventiva costituzione del fondo nel rispetto del termine, al quale, quindi, per la funzione cui adempie, deve essere riconosciuto carattere perentorio" (cfr. Cass., 10 luglio 1993, n. 7598, le cui argomentazioni sono riprese da Cass., 22 novembre 2012, n. 20667).

Certamente, nel momento in cui la Corte scriveva - nel '93 - essa faceva riferimento a modalità di comunicazione dell'avviso ai creditori dell'adunanza più dispendiose di quelle attualmente previste (essa infatti parla di lettera raccomandata, telegramma o pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, oggi sostituite dalla comunicazione a mezzo pec), ma ciò non toglie che anche oggi quella comunicazione richiede una spesa, e che altre spese possono rendersi necessarie in funzione della predisposizione della relazione del Commissario e, conseguentemente, della celebrazione dell'adunanza dei creditori.

Oltre al profilo della funzione del termine, vi è poi quello degli effetti che la norma collega al suo mancato rispetto: la dichiarazione di fallimento, secondo l'originaria formulazione dell'art. 163, comma 3°, l. fall.; la revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, secondo quella attuale.

Se è vero poi che la revoca non viene disposta *de plano*, ma a seguito dell'instaurazione di un procedimento modellato su quello dell'istruttoria prefallimentare - cosa che, secondo un autore, importerebbe che il tribunale disponga di un margine di discrezionalità nel valutare le giustificazioni eventualmente addotte dal debitore, atteso che non avrebbe "alcun senso, né sul piano logico né su quello giuridico, il previsto obbligo di mettere in moto un complesso procedimento se l'esito del medesimo fosse predeterminato" -, tuttavia a questo Collegio non pare che la natura perentoria o ordinatoria di un termine possa essere argomentata in ragione delle garanzie procedurali apprestate in ordine alla produzione degli effetti della sua inosservanza, garanzie che, nella specie, presentano una loro utilità, ben potendo il debitore addurre nella memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 15 l. fall., o comunque in udienza, che il mancato rispetto del termine è dipeso da causa a lui non imputabile - da questo punto di vista, il procedimento disciplinato dall'art. 173 appare diretto a far valere ragioni idonee a giustificare una rimessione in termini, rimessione che anche il codice di rito disciplina come esito di un procedimento che si svolge nel contraddittorio delle parti e che può anche richiedere il compimento di attività istruttoria.

Argomentazioni di questo tipo sono state in effetti svolte dalla debitrice nella memoria depositata il 16 ottobre 2014; [redacted] evidenzia, infatti, che il decreto di ammissione alla procedura di concordato le è stato comunicato a ridosso del periodo feriale (segnatamente il 25 luglio 2014), cosa che ha reso difficile l'interazione con gli incaricati del [redacted] e che ha comportato che soltanto successivamente allo scadere del termine la banca ha deliberato il finanziamento, subordinandolo peraltro al riconoscimento della prededuzione; da

qui, appunto, la già citata istanza del 2 ottobre 2014, con la quale è stata prontamente domandata al Tribunale l'autorizzazione a contrarre il finanziamento. Sennonché, la presentazione della domanda di concordato preventivo (cui fece seguito una richiesta di chiarimenti ed integrazioni da parte del Tribunale, ex art. 162, comma 1°, 1. fall.) risale al 4 giugno 2014; inoltre, [redacted] aveva già in precedenza proposto altra domanda di concordato, cui aveva poi rinunciato, contestualmente presentando la nuova domanda che ha dato luogo all'instaurazione della procedura di concordato di cui oggi si discute, a seguito della mancata approvazione della proposta da parte dei creditori (la comunicazione del Commissario al Tribunale del mancato raggiungimento della maggioranza prescritta dall'art. 177 l. fall. è del 6 maggio 2014). Quanto meno dal maggio 2014, quindi, Domonet, avuta notizia della mancata approvazione della propria proposta, si è posta nella prospettiva di presentare una nuova domanda di concordato, la qual cosa non poteva non comportare, per l'ipotesi, auspicata dalla società, di nuova ammissione alla procedura di concordato, l'obbligo di effettuare un nuovo deposito per le spese: sc. pertanto, essa ha ritenuto di prendere contatto col Monte dei Paschi di Siena soltanto alla fine del mese di luglio, a ridosso del periodo feriale, e se a cagione di ciò il finanziamento è stato tardivamente deliberato dalla banca, tanto è addebitabile alla stessa [redacted].

È infine appena il caso di osservare che il rilievo del favore che il legislatore ha inteso riservare alla procedura di concordato preventivo non può portare ad un'interpretazione abrogatrice di disposizioni della legge fallimentare, né può esonerare l'imprenditore dal rispetto delle regole procedurali positivamente sancite: al contrario, quel favore si accompagna alla prescrizione di precise regole intese ad assicurare, fra l'altro, la celerità della procedura, ed in questo quadro si colloca anche quella contenuta nell'art. 163, comma 2° (così la già citata Cass., 7598/93).

Per l'effetto, deve disporsi la revoca dell'ammissione di [redacted] alla procedura di concordato preventivo.

Sull'istanza per la dichiarazione di fallimento proposta da [redacted] S.r.l., per il cui accoglimento la creditrice ha insistito in sede di udienza, occorre provvedere con separato provvedimento.

P.Q.M.

Revoca l'ammissione di [redacted] S.r.l. alla procedura di concordato preventivo.

Si comunichi

Così deciso in Trento, li 23 ottobre 2014

IL GIUDICE rel.
Dr. Monica Attanasio

IL PRESIDENTE
Dr. Aldo Giuliani

IL FUNZIONARIO
Dr. Susi Herzog

Depositato in Cancelleria il 29 OTT 2014

IL FUNZIONARIO
Dr. Susi Herzog